

Regolamento di Funzionamento del Consiglio di Istituto

Premessa

L'art. 1 del DPR del 31 maggio 1974, n. 416 ("Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica") istituisce, a livello di circolo, di istituto, distrettuale, provinciale e nazionale, gli organi collegiali.

Il fine è **"la partecipazione nella gestione della scuola dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la più vasta comunità sociale e civica."**

Il consiglio d'istituto rappresenta l'organo con poteri di indirizzo politico e di controllo che si occupa dell'assetto organizzativo e strutturale della scuola a cui il Dirigente "presenta periodicamente motivata relazione sulla direzione e il coordinamento dell'attività formativa, organizzativa e amministrativa al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l'esercizio delle competenze degli organi della istituzione scolastica" (art. 25 comma 6 Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Cap. 1 – IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art.1 Fonti normative

Il Consiglio d'Istituto trova la sua disciplina normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297 e nelle eventuali e successive modifiche ed integrazioni, nonché in ogni altra norma emanata in materia, in particolare le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo – contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44 e nell'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante "Elezioni degli organi collegiali a livello di circolo - istituto".

Art.2 Il valore della collegialità

Il Consiglio trae la propria forza dalla collegialità: tutti i membri si trovano su un piano di eguaglianza giuridica al servizio della Comunità Scolastica.

Tale organo collegiale ha come primo compito istituzionale quello di emanare il regolamento della propria Istituzione.

Art.3 Definizione del Consiglio d'Istituto

Il Consiglio di Istituto è organo collegiale di governo della scuola:

- attivo: adotta provvedimenti amministrativi nella forma di deliberazioni;
- consultivo: esprime pareri;
- propulsivo: formula proposte, criteri e richieste.

Art.4 Composizione e durata

La composizione, la durata, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio d'Istituto sono indicati negli art. 8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297 e dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 e sue modifiche e integrazioni.

Il Consiglio d'Istituto è composto da 18 membri:

- il Dirigente Scolastico
- 8 rappresentanti del corpo docente
- 8 rappresentanti dei genitori degli alunni
- 1 rappresentanti del personale ATA

I rappresentanti del corpo docente e del personale ATA sono eletti dal corrispondente personale di ruolo e non di ruolo, in servizio nell'Istituto, tra il personale di ruolo.

I rappresentanti dei genitori degli alunni sono eletti dai genitori o da chi ne fa legalmente le veci (art.5 D.P.R. n.416/74).

Il Consiglio d'Istituto è presieduto da un Presidente eletto tra la componente genitori. Il Consiglio d'Istituto resta in carica, di norma, per 3 anni scolastici a partire dalla data del suo insediamento

Art. 5 Compiti e competenze

1. La composizione, le competenze e gli adempimenti specifici del Consiglio di Istituto sono indicati negli art. 8-10 del Testo Unico 16 aprile 1994 n. 297 e dal Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001 ed eventuali successive modificazioni e integrazioni.
2. Il Consiglio è l'organo di governo della scuola, fatte salve le competenze specificatamente previste per il Collegio dei Docenti e per i Consigli di Classe.
3. Ha una competenza generale per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola .
4. Ha diritto d'iniziativa nelle materie di sua competenza.

In particolare:

1. Il Consiglio di Istituto elabora e adotta gli indirizzi generali e determina le forme di autofinanziamento.
2. Esso delibera il programma annuale e il conto consuntivo e dispone in ordine all'impiego dei mezzi finanziari per quanto concerne il funzionamento amministrativo e didattico dell'Istituto.
3. Il Consiglio di Istituto, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Intersezione, di Interclasse, e di Classe, ha il potere deliberante per quanto concerne l'organizzazione e la programmazione della vita e dell'attività della scuola, nei limiti delle disponibilità di bilancio, nelle seguenti materie:
 - a) adozione del regolamento interno dell'Istituto che deve, fra l'altro, stabilire le modalità per l'uso delle attrezzature culturali, didattiche e sportive, per la vigilanza degli alunni durante l'ingresso e la permanenza nella scuola nonché durante l'uscita della medesima, per la partecipazione del pubblico alle sedute del Consiglio;
 - b) acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audio-televisivi e le dotazioni librerie e acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni; (comma modificato dal D.l. 44/2001);
 - c) adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - d) criteri generali per la programmazione educativa;
 - e) criteri per la programmazione e l'attuazione delle attività parascolastiche interscolastiche, extrascolastiche, alle libere attività complementari, alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - f) promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - g) partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - h) forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'istituto.
 - l) assume informazioni riguardo ai servizi erogati dalle Amm/ni Comunali (trasporto alunni – servizio mensa – manutenzione/interventi infrastrutturali etc. etc.).
5. Il Consiglio di Istituto indica, altresì, i criteri generali relativi alla formazione delle classi, all'assegnazione ad esse dei singoli docenti, all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle altre attività scolastiche alle condizioni ambientali e al

coordinamento organizzativo dei Consigli di Intersezione, di Interclasse o di Classe; esprime parere sull'andamento generale, didattico ed amministrativo dell'Istituto, e stabilisce i criteri per l'espletamento dei servizi amministrativi.

6. Esercita le funzioni in materia di sperimentazione ed aggiornamento previste dagli art. 276 e seguenti.
7. Esercita le competenze in materia di uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'articolo 94.
8. Delibera, sentito per gli aspetti didattici il collegio dei docenti, le iniziative dirette alla educazione della salute previste dall'art. 106 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990 n. 309.
9. Si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal testo unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Il Consiglio di Istituto delibera in modo esclusivo sulle materie di “politica finanziaria” di cui all'art. 33 del D.I. 44/2001

1. Il Consiglio di Istituto delibera in ordine:
 - a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
 - b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse di studio;
 - c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
 - d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
 - e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
 - f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
 - g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti, università, soggetti pubblici o privati;
 - h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'art. 34 comma 1;
 - i) all'acquisto di immobili.
2. Al Consiglio di Istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti per lo svolgimento, da parte del Dirigente, delle seguenti attività negoziali:

- a) contratti di sponsorizzazione;
- b) contratti di locazione di immobili;
- c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi;
- d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
- e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di terzi;
- f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
- g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
- h) partecipazione a progetti internazionali.

Il Consiglio di Istituto fissa criteri e limiti per l'attività negoziale del Dirigente Scolastico di cui all'art. 32 D.L. 44/2001.

Art.6 Elezioni e nomina

Le elezioni del Consiglio d'Istituto e della Giunta Esecutiva avvengono secondo le procedure previste dall'ordinanza ministeriale n.215 del 15/7/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4/8/1995, n. 293 del 24/6/1996 e n. 277 del 17/6/1998 ed eventuali ss. mod. e integrazioni.

I membri del Consiglio di Istituto sono nominati con decreto del Dirigente Scolastico.

Art.7 Prima convocazione del Consiglio di'Istituto - elezione del Presidente e del Vicepresidente

La prima convocazione del Consiglio d'Istituto è disposta dal Dirigente Scolastico. Detta convocazione ha luogo dopo la decisione dei ricorsi eventualmente presentati e, comunque, non oltre il ventesimo giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti, secondo quanto indicato nelle OO.MM.

Nella prima seduta il Consiglio, presieduto dal Dirigente Scolastico, elegge tra i rappresentanti dei genitori, membri del consiglio stesso, il proprio Presidente.

Il Presidente è eletto secondo le modalità previste dall'art. 5 del D.P.R. n. 416/1974 ed eventuali ss. mod. e integrazioni, a maggioranza assoluta dei suoi componenti rapportata al numero dei componenti del Consiglio, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.

Qualora non si raggiunga detta maggioranza nella prima votazione, il presidente è eletto a maggioranza relativa dei votanti, sempre che siano stati presenti nella seduta almeno la metà più uno dei componenti in carica.

A parità di voti è eletto il più anziano d'età.

Le votazioni per l'elezione del Presidente avvengono a scrutinio segreto.

Il Vicepresidente è parimenti eletto con scrutinio segreto nella prima seduta tra i rappresentanti dei genitori eletti, a maggioranza relativa dei votanti.

Il Presidente e il Vicepresidente hanno libero accesso ai locali dell'Istituto durante l'orario scolastico ed hanno diritto di ottenere informazioni concernenti le materie rientranti nella competenza del Consiglio, nonché la relativa documentazione.

Art.8 Attribuzioni del Presidente

1. Il Presidente rappresenta il Consiglio:

- convoca il Consiglio, concordandone preventivamente l'O.d.G.con il Dirigente Scolastico;
- presiede le riunioni e adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
- nomina il Segretario, sentita la disponibilità dei consiglieri;
- verifica la validità delle sedute;
- dichiara aperta la seduta;
- notifica il quorum per le delibere;
- controlla la correttezza procedurale;
- regola e riassume la discussione;
- fa rispettare l'ordine del giorno proponendone gli argomenti; -
- fa rispettare l'ordine degli interventi. Al fine di favorire la più ampia partecipazione ed un proficuo confronto, salvo richiesta del relatore, dispone una durata media individuata in 5 minuti ad intervento.
- pone in votazione proposte e mozioni di delibera;
- proclama l'esito delle votazioni;
- dichiara sciolta la seduta;
- dopo la lettura e l'approvazione, firma congiuntamente al Segretario il verbale della seduta precedente;
- esamina le proposte della Giunta Esecutiva, dei membri del Consiglio e degli altri Organi dell'Istituto;
- tiene i rapporti, per i problemi scolastici, con i Comuni, gli altri Enti e Associazioni operanti sul territorio;
- prende e mantiene i contatti con i Presidenti del Consiglio di altri istituti della provincia;
- se lo riterrà necessario, può aggiungere eventuali nuovi punti all'O.D.G..

2. In caso di assenza, di impedimento o di incompatibilità egli verrà sostituito nelle sue funzioni dal Vicepresidente.

3. Il suo voto prevale in caso di votazione con parità dei voti.

Art.9 Sostituzione temporanea del Presidente

In caso di assenza del Presidente e del Vicepresidente o di loro incompatibilità, il Consiglio è presieduto dal consigliere genitore più anziano di età.

Art.10 Attribuzioni del segretario

Le funzioni del segretario sono affidate dal Presidente ad un membro del Consiglio.

Il segretario ha il compito di redigere il verbale sintetico della riunione che deve contenere l'oggetto delle discussioni, i nomi di coloro che hanno partecipato e l'esito di eventuali discussioni, raccogliere i risultati delle votazioni, mettere a verbale eventuali dichiarazioni dei membri, secondo le modalità di cui all'art. 27 del presente regolamento e di sottoscrivere, unitamente al Presidente, le deliberazioni del Consiglio, oltre al verbale

Art.11 Diritti dei membri del consiglio

I membri del Consiglio, durante l'orario scolastico, possono accedere a tutti i locali dell'Istituto e agli uffici di segreteria per richiedere tutte le informazioni e copia degli atti relativi alle materie di competenza del Consiglio. La segreteria mette a disposizione dei consiglieri, anche attraverso invio informatizzato, tutta la documentazione relativa all'ordine del giorno della seduta del consiglio di norma almeno 3 giorni prima della riunione.

Art.12 Giunta Esecutiva

Il Consiglio elegge nel proprio ambito una Giunta Esecutiva

Composizione

La Giunta Esecutiva è composta, secondo la normativa in vigore, da:

- il Dirigente Scolastico, legale rappresentante dell'Istituzione scolastica, che presiede la Giunta
- quattro membri elettivi: un docente, una unità di personale ATA, due genitori del consiglio.

In caso di revoca, decadenza o dimissioni irrevocabili di un membro elettivo della Giunta, il Consiglio procede alla sua sostituzione nella seduta immediatamente successiva.

Convocazione

La Giunta Esecutiva è convocata dal Dirigente Scolastico di propria iniziativa oppure su richiesta scritta e motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, con indicazione dell' o.d.g.

Nel caso di assenza o di impedimento del Dirigente Scolastico, le funzioni di Presidente sono svolte dal docente collaboratore vicario.

Validità delle riunioni

Il numero di presenze necessarie a rendere valida la seduta è la metà più uno dei componenti in carica.

Votazioni

Affinché le deliberazioni adottate dalla Giunta siano valide è necessario il voto favorevole della metà più uno dei voti validamente espressi, tra essi sono da intendersi anche coloro che dichiarano nel voto palese la propria astensione e nel voto segreto le schede bianche. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Compiti

La Giunta Esecutiva predispone il bilancio preventivo e presenta il conto consuntivo, prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso, e cura l'esecuzione delle relative delibere.

I membri del Consiglio d'Istituto possono prendere visione degli atti della Giunta Esecutiva.

Art.13 Deleghe al presidente, alla giunta e a commissioni di lavoro

Il Consiglio può delegare, con apposite delibere, al Presidente del Consiglio e/o della Giunta la soluzione di problemi di propria competenza che richiedano contatti con organismi esterni.

Il Consiglio, al fine di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa, può decidere di costituire nel proprio seno, per materie di particolare importanza, commissioni di lavoro che esprimano il più possibile la pluralità di indirizzi, anche con la partecipazione di altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

Le commissioni di lavoro non hanno alcun potere deliberativo e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dal Consiglio

Art.14 Decadenza e dimissioni

I membri del Consiglio che non intervengano, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive, decadono dalla carica ai sensi dell'art.29 D.P.R.416/74 e integrazioni e vengono sostituiti secondo quanto disposto dallo stesso articolo.

Le giustificazioni devono pervenire preferibilmente in forma scritta al Presidente, al Dirigente Scolastico o al Segretario della Giunta prima della riunione.

Le assenze dei consiglieri sono registrate nel verbale di ciascuna seduta.

Decadono altresì dalla carica i consiglieri che abbiano perso i requisiti stabiliti dalla legge per l'elezione a componenti del Consiglio di Istituto.

I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto.

E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi all'Organo Collegiale che ne prende atto e, in prima istanza, può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito.

Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo del Consiglio d'Istituto e, quindi, va computato nel numero complessivo dei componenti.

In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o più consiglieri, il Consiglio ne prende atto e il Dirigente emana il decreto di surroga dei consiglieri decaduti.

Una volta che l'Organo Collegiale abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili.

Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo del Consiglio d'Istituto e, quindi, va computato nel numero complessivo dei componenti. In caso di decadenza o dimissioni irrevocabili di uno o più consiglieri, il Consiglio ne prende atto e il Dirigente emana il decreto di surroga dei consiglieri decaduti

Art.15 Surrogazione ed elezioni suppletive relative al Consiglio d'Istituto

I membri del Consiglio d'Istituto, cessati dalla carica per qualsiasi causa, devono essere sostituiti con il procedimento della surrogazione.

Un membro dimissionario o decaduto, regolarmente surrogato, viene depennato definitivamente dalla lista.

In caso di impossibilità di procedere alla surrogazione suddetta per esaurimento delle rispettive liste non si può ricorrere ad altre liste, ma i posti vacanti devono essere ricoperti mediante elezioni suppletive.

Pur essendo valida la costituzione del Consiglio anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza (art. 28 D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416), si dà luogo a elezioni suppletive, qualora manchi la rappresentanza della componente genitori, nell'ambito della quale deve essere eletto il presidente del Consiglio d'Istituto.

Le elezioni suppletive, per motivi di opportunità, debbono essere indette, di norma, all'inizio dell'anno scolastico successivo all'esaurimento liste, contestualmente alle elezioni annuali

Cap. 2 - ORGANIZZAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

Art.16 Periodicità e modalità di convocazione. Luogo e durata delle riunioni

Il Consiglio è convocato dal suo Presidente, in media ogni 50 giorni in seduta ordinaria, nel periodo settembre-giugno.

La prima seduta è prevista all'inizio dell'anno scolastico. In tale seduta viene altresì programmato il calendario indicativo delle successive riunioni, curando che vengano rispettate le scadenze imposte dalla normativa scolastica per determinate deliberazioni.

Il Dirigente Scolastico, nelle prime sedute, presenterà al Consiglio la pianificazione degli incontri scolastici interni e con i genitori, in modo da rendere compatibili le riunioni del consiglio con gli impegni di lavoro dei componenti eletti.

Le riunioni del Consiglio e della Giunta si svolgono in orario extrascolastico e nella sede della scuola.

Può essere convocata una seduta straordinaria entro il termine di 10 giorni dalla presentazione della richiesta da parte:

- a) del Presidente, sentita la Giunta o per richiesta di almeno un terzo dei consiglieri
- b) della maggioranza della Giunta esecutiva
- c) di un terzo dei Consiglieri.

L'atto di convocazione deve sempre indicare data, ora e luogo di riunione nonché l'ordine del giorno, e va comunicato ai consiglieri da parte del Presidente del Consiglio di Istituto, che ne ha ricevuto indicazioni della segreteria della scuola, anche per via elettronica, almeno 5 giorni prima della riunione del Consiglio per le sedute ordinarie e in tempo utile per quelle straordinarie.

L'avviso di convocazione deve indicare altresì l'eventuale esclusione del pubblico dalla seduta, o di parte di esso, e la relativa motivazione, quando sia prevista la discussione di argomenti riservati concernenti persone e la possibile partecipazione di rappresentanze esterne invitate appositamente.

Le riunioni del Consiglio hanno una durata massima di **circa 2 ore**. Qualora la discussione sugli argomenti all'O.d.G. non si esaurisca nel tempo indicato, il Consiglio può deliberare a maggioranza semplice di aggiornare i propri lavori per la prosecuzione della discussione in una data successiva che viene stabilita prima di sospendere la seduta ovvero rinviarla al successivo Consiglio calendarizzato.

Art. 17 Formazione dell'ordine del giorno - argomenti urgenti e variazioni dell'ordine del giorno

Il Dirigente Scolastico convoca la Giunta predisponendo l'ordine del giorno della Giunta Esecutiva sulla base delle scadenze normative, dei bisogni legati alla vita dell'Istituto, tenuto conto delle proposte scaturite dall'ultima riunione del Consiglio d'Istituto, degli altri Organi Collegiali e delle richieste presentate per iscritto dal Presidente del Consiglio o dai Consiglieri, da Enti e Associazioni del territorio e comunque da chiunque abbia interesse.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto sulla base dei lavori preparatori della Giunta predispone l'ordine del giorno del Consiglio di Istituto con eventuali integrazioni ricevute per iscritto dai Consiglieri almeno 6 giorni prima.

La documentazione relativa all'O.d.G. deve essere messa a disposizione dei Consiglieri possibilmente anche in formato informatizzato, di norma almeno tre giorni prima della riunione del Consiglio.

L'ordine cronologico degli argomenti da porre in discussione può essere variato dal Consiglio su proposta del Presidente o di un Consigliere e tale proposta si ritiene senz'altro accettata.

Se qualche consigliere si oppone, la proposta di "mozione d'ordine" sarà sottoposta al voto del Consiglio e dovrà essere approvata a maggioranza dei votanti. Su ciascun argomento iscritto all'O.d.G., la Giunta può designare tra i consiglieri ovvero tra esperti esterni, un relatore con il compito di introdurre la discussione nella seduta del consiglio.

Art.18 Pubblicità delle sedute

La convocazione delle riunioni del Consiglio d'Istituto è resa pubblica mediante affissione all'Albo d'Istituto e nel sito web della scuola, almeno 5 giorni prima della riunione, tranne nei casi di seduta straordinaria per cui è sufficiente una pubblicazione in tempo utile. Alle sedute del Consiglio d'Istituto possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso.

Il titolo di elettore è accertato dal Segretario del Consiglio d'Istituto.

Il pubblico ammesso ad assistere alla seduta deve mantenersi in silenzio, negli spazi ad esso riservati, non è consentito l'uso di cellulari, registratori, etc., non può intervenire nella discussione e deve astenersi da qualsiasi manifestazione di consenso o dissenso. Qualora il comportamento del pubblico non consenta l'ordinato svolgimento del lavoro o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. Ciò avviene anche per la trattazione degli argomenti previsti in forma non pubblica.

Nel solo caso in cui l'argomento all'O.d.G. riguardi personalmente il pubblico presente, il Presidente può autorizzare un delegato per riferire al Consiglio. Tale relazione non autorizza il pubblico ad un dibattito.

Art. 19 Partecipazione alle sedute di rappresentanze esterne

Ai sensi dell'art. 5 L.748/77 e sue modifiche ed integrazioni, il Consiglio può decidere di invitare a partecipare alle sedute consiliari, con facoltà di parola, specialisti che operano in modo continuativo nella scuola con compiti medico-psico-pedagogici e di orientamento, rappresentanti dell'ASL interessata, rappresentanti della Provincia, dei Comuni interessati e dei loro organi di decentramento democratico, rappresentanti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti e autonomi, rappresentanti di Organizzazioni, Associazioni, Comitati, Enti o Istituti, rappresentanti degli altri Organi Collegiali della scuola, compresi i Comitati di gestione delle scuole dell'infanzia non statali che operano sul territorio, rappresentanti di componenti sociali o sindacali operanti nelle comunità locali ed, infine, esperti in materia all'O.d.G.

E' altresì possibile che un esperto possa far richiesta di partecipare al Consiglio per svolgervi un intervento inerente le competenze del Consiglio.

In tal caso dovrà presentare richiesta scritta al Presidente del Consiglio e/o della Giunta che la sottoporrà, per delibera, al Consiglio.

Art. 20 Validità delle sedute

L'omessa convocazione anche di uno solo dei componenti del Consiglio invalida la seduta.

Premesso che il Consiglio è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano la propria rappresentanza, si precisa che il Consiglio è costituito validamente se vi partecipa la metà più uno dei suoi componenti normativamente previsti.

La verifica del numero legale si accerta mediante appello nominale effettuato dal presidente/segretario. Trascorsi trenta minuti dall'orario della convocazione senza che si sia raggiunto il numero legale, il Presidente scioglie la riunione e aggiorna ad altra data la convocazione.

Accertata la sussistenza del numero legale il Presidente dichiara aperta la seduta. Il segretario nominato tiene nota a verbale dell'ora in cui i consiglieri, durante la riunione, entrano ed escono.

Sel'uscita dei consiglieri dalla sala fa venire meno il numero legale, il Presidente sospende o scioglie la seduta, a seconda che l'uscita, a dichiarazione degli interessati, abbia carattere temporaneo o definitivo.

Art.21 Modalità della discussione e di intervento

Il Presidente apre personalmente la discussione sull'argomento all'ordine del giorno con una relazione sufficientemente completa, ovvero dando la parola ad un membro della giunta esecutiva, o, se il problema è stato oggetto di studio da parte di una commissione interna, all'eventuale consigliere relatore o membro di detta commissione.

La discussione seguirà l'ordine seguente:

- a. discussione generale sull'argomento;
- b. discussione particolareggiata sull'argomento nei suoi articoli o nelle sue parti, con eventuale presentazione di chiarimenti, varianti/emendamenti, mozioni, integrazioni, pareri;
- c. votazione complessiva sull'argomento o in casi particolari, preliminare votazione su mozioni o emendamenti scaturiti dalla discussione, quando nessuno chiede più la parola o quando tutti hanno già parlato.

Chiunque intenda prendere la parola nel corso della discussione, deve preventivamente chiedere l'autorizzazione al Presidente che stabilisce il turno da seguire in base all'ordine di richiesta.

Viene stabilita una durata massima di ogni intervento pari a *5 minuti*, salvo richiesta preventiva da parte di ogni relatore ed autorizzata dal Presidente.

Quando il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà inizio alla votazione non è più consentito ai membri di effettuare ulteriori interventi.

Art.22 Validità delle deliberazioni

Su una proposta ci si può esprimere a favore, contro o con l'astensione motivata.

In quest'ultimo caso, l'astensione è un modo di partecipare alla votazione e l'astenuto deve essere incluso nel numero dei votanti.

Si intendono approvate le proposte che conseguano la maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, fatte salve le norme e le procedure di legge e del presente regolamento. Per voti validamente espressi si intende la somma dei voti favorevoli e dei voti contrari nonché degli astenuti con motivazione.

Non sono computabili i voti nulli, gli astenuti immotivati e le schede bianche.

I componenti del Consiglio d'Istituto non partecipanti ad una votazione, anche se considerati presenti, non possono essere inclusi fra i votanti.

Nelle votazioni palesi, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di votazioni segrete si riapre una breve discussione per dichiarazione di voto e al termine si ripete la votazione per scrutinio segreto. Non sono ammessi voti per delega.

Art. 23 Metodi di votazione

La votazione su ogni argomento è sempre palese e per alzata di mano. Il voto per alzata di mano è soggetto a riprova, se richiesto anche da uno solo dei presenti prima della comunicazione dell'esito della votazione.

La votazione è per scrutinio segreto nelle sole deliberazioni concernenti persone e nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento ed ha luogo con schede. In questo caso, il Presidente è assistito da due scrutatori da lui scelti, di volta in volta, fra i componenti del Consiglio.

Il Presidente, se accerta delle irregolarità prima dello spoglio delle schede, deve annullare la votazione e disporre l'immediato rinnovo. La votazione può essere ripetuta nel caso in cui si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

Art.24 Computo dei votanti

I membri che escono dalla sala delle riunioni prima della votazione non sono computati nel numero necessario per la validità delle deliberazioni. Il computo dei votanti è fatto dal Presidente il quale comunica ad alta voce i voti emessi durante lo scrutinio.

Art.25 Elezioni a cariche

Se si tratta di deliberare la nomina del Presidente in prima votazione, è necessario, ai fini della validità della deliberazione, la maggioranza assoluta dei voti dei componenti il Consiglio.

Nell'eventuale votazione successiva il Presidente è eletto a maggioranza semplice.

Nello stesso modo ci si regola per l'elezione del Vice presidente e dei membri della Giunta esecutiva

Art.26 Proposte a votazione e proclamazione del risultato

Ogni argomento e ogni proposta importa distinta votazione.

Nel caso di approvazione di un provvedimento per parti con votazioni separate si procederà infine ad una votazione conclusiva sul provvedimento stesso nella sua globalità.

Iniziata la votazione non è più concessa la parola fino alla comunicazione dell'esito della votazione stessa. La votazione una volta chiusa non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri. Il riconoscimento delle votazioni e la proclamazione dei risultati delle votazioni sono fatti dal presidente

CAP. 3 – DISPOSIZIONI GENERALI

Art.27 Processo verbale degli organi collegiali

Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, l'ordine del giorno, l'eventuale entrata o uscita, temporanea o permanente, dalla riunione dei membri con l'indicazione dell'ora).

Per ogni punto dell'O.d.G. si indicano molto sinteticamente le considerazioni emerse durante il dibattito e i punti principali delle discussioni.

Ogni membro può chiedere che siano messe a verbale certe sue precisazioni e può far apportare modifiche alla sua stesura. Il verbale deve includere come allegati i documenti presentati all'organo collegiale afferenti all'O.d.G.

Il verbale è l'unico documento che dà garanzia delle deliberazioni dell'organo collegiale. Deve contenere quindi il testo dei provvedimenti adottati, la procedura e l'esito delle votazioni (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti motivati e non, nulli, eventuali dichiarazioni di voto). In sede di approvazione del verbale non si può riaprire la discussione sugli argomenti che ne formano l'oggetto.

I verbali delle sedute del Consiglio d'istituto e della Giunta, con i relativi allegati, sono conservati in appositi raccoglitori in ordine cronologico e depositati in segreteria. I verbali all'atto dell'approvazione devono essere sottoscritti dal presidente e dal segretario.

Art. 28 Pubblicità degli atti del consiglio

Le deliberazioni del Consiglio d'Istituto devono essere rese pubbliche entro dieci giorni dall'approvazione con l'affissione all'albo fino al successivo verbale e comunque per un periodo non inferiore 30 giorni, vengono inoltre pubblicate sul sito web dell'Istituto.

I verbali e tutti gli atti scritti preparatori sono depositati nell'ufficio di segreteria.

Non sono soggette a pubblicazione le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta scritta dell'interessato, da allegare al verbale.

Art. 29 Variazioni al presente Regolamento

Per approvare variazioni o aggiunte è necessaria la maggioranza assoluta.

